

Reg. n.

C O M U N E D I M I S A N O A D R I A T I C O
Provincia di Rimini

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO
PER GLI ANNI 2023, 2024 CON POSSIBILITÀ DI RIPETIZIONE PER L’ESTATE 2025
CIG 9730936E68

L'anno duemilaventitre (2023), addì _____ del mese di _____ nella Residenza Comunale, presso la casa comunale, in Via Repubblica n. 140, avanti a me Avv Davide Giacomo Praticò, Segretario Generale del Comune di Misano Adriatico, ivi domiciliato per la carica e autorizzato a rogare nell'interesse del Comune di Misano Adriatico il presente contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 4, lett c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi, dichiarando di comune accordo e con il mio consenso di non richiedere la presenza dei testimoni:

1) Roberta Gennari, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune di Misano Adriatico, con sede in Misano Adriatico, Via Repubblica n. 140, codice fiscale e partita iva n. 00391260403, nella sua qualità di Responsabile del settore Pubblica Istruzione ai sensi dell'art. 33 comma 2 del vigente Statuto comunale, dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, giusto decreto Sindacale n. 217 del 19/12/2022;

E

2) l'operatore economico....., con sede legale in Viacod. fiscale e p.iva nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante nato/a a..... *omissis* il *omissis* legittimato/a alla stipula del presente contratto in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 03/03/2023, esecutiva, ad oggetto “Indirizzi per l'affidamento in concessione del servizio di centro ricreativo estivo rivolto a bambini ed adolescenti di età compresa fra i 6 e i 14 anni”;
- con determinazione n. 171 del 06.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato l'Avviso Pubblico Esplorativo finalizzato all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- con determinazione n. del XX/XX/2023, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016, la determinazione a contrarre avente ad oggetto l'affidamento della gestione in concessione del servizio di Centro Ricreativo Estivo per le estati 2023, 2024 con possibilità di rinnovo per l'estate 2025;
- in data XX/XX/2023 è stata notificata tramite il portale www.acquistinrete.pa la lettera d'invito per l'aggiudicazione della presente concessione applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- a seguito dell'espletamento della gara l'impresa.....è risultata vincitrice e di conseguenza con determinazione n. del XX/XX/2023 le è stata aggiudicata la concessione relativa alla gestione del Centro Ricreativo Estivo;
- in data _____ prot. n. _____ è stata inviata tramite il portale _____ l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- con determinazione dirigenziale n. del XX/XX/2023, esecutiva, veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a seguito degli esiti positivi dei controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura negoziata;
- l'operatore economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di Centro Estivo per i minori di età compresa fra i 6 e i 14 anni residenti nel Comune di Misano Adriatico, o, se non residenti, che abbiano frequentato durante l'anno scolastico immediatamente precedente l'inizio del periodo estivo una scuola primaria o secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico.

Il concessionario si obbliga ad eseguire il servizio alle condizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato speciale, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in sede di gara, documenti tutti che seppure non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La gestione del servizio di cui al presente contratto è affidata alla ditta aggiudicataria che deve provvedere all'attuazione del progetto presentato mediante l'impiego di proprio personale e mediante l'utilizzo delle proprie capacità organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale committente. Il concessionario assume interamente a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione. Si specifica che l'Ente Committente non garantisce il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per la gestione.

Art. 2 – Durata della concessione

La concessione ha durata corrispondente alle estati 2023 e 2024, limitatamente ai mesi di luglio e agosto.

Le date di inizio e termine del servizio saranno comunicate ogni anno al Concessionario da parte del Settore Pubblica Istruzione.

Alla scadenza la concessione cesserà di diritto, senza necessità di preventiva disdetta, fatta salva l'opzione di rinnovo contrattuale per l'estate 2025.

Art. 3 – Valore della concessione

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale, il controvalore delle prestazioni oggetto del presente contratto consiste nel diritto della ditta aggiudicataria di gestire economicamente il servizio oggetto della procedura.

Il valore massimo presunto della concessione, per gli anni 2023 e 2024, ammonta a € _____ (euro _____) (IVA esclusa).

L'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00

Art. 4 – Esecuzione anticipata del contratto

L'Ente committente ha disposto la consegna anticipata (*eventuale*) del servizio in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (*eventuale*), secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 lett.a) del D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in legge con L. n. 120/2020, come da nota Prot. nr./2023 del XX/XX/2023.

Ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale, l'esecuzione anticipata è subordinata alla costituzione del deposito cauzionale definitivo e alla consegna delle polizze assicurative.

Art. 5 – Divieto di modifiche introdotte dal concessionario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal concessionario se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Art. 6 – Obblighi del concessionario

Il concessionario, con il presente contratto di concessione, si obbliga al rispetto di quanto espressamente previsto dal Capitolato Speciale.

Art. 7 – Obblighi a carico del Comune

Al fine di garantire l'equilibrio economico della concessione a fronte di tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale e non rimesse alla discrezionalità dell'Operatore Economico, sono riconosciute a favore del concessionario le seguenti compensazioni:

- concessione in uso gratuito, in accordo con il Dirigente Scolastico, dei locali e del giardino della scuola primaria Colombo di Misano Adriatico e pagamento delle relative utenze;
- concessione in uso gratuito della spiaggia comunale, da poter utilizzare solo in orario pomeridiano
- trasporti andata/ritorno dalla sede del centro alla spiaggia comunale
- personale educativo aggiuntivo per rendere effettivo il diritto dei bambini disabili residenti nel Comune di Misano Adriatico a partecipare alle attività del Centro Estivo

L'Amministrazione comunale corrisponderà altresì al concessionario un importo annuo, a titolo di prezzo ai sensi dell'art. 165 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'equilibrio economico-finanziario della concessione del servizio. Il contributo del Comune è funzionale al contenimento dei valori delle tariffe a carico delle famiglie. L'importo di detto contributo è di euro, iva esclusa, pari a euro iva compresa e la liquidazione avverrà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 del capitolato speciale.

Art. 8 – Responsabilità e assicurazione contro i danni

Ai sensi dell'art. 10 del Capitolato speciale, il servizio oggetto del presente affidamento in concessione si intende esercitato con rischio d'impresa a carico della ditta concessionaria.

La ditta concessionaria risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi nell'esecuzione della concessione e nell'espletamento del servizio che ne forma oggetto, riconducibili a fatto od omissione della stessa ditta aggiudicataria o di suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto della medesima

– tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione committente da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della stessa.

A tal riguardo, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del capitolato speciale, la ditta concessionaria ha stipulato le seguenti polizze assicurative:

a) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) n., emessa da, Agenzia di, scadenza

b) polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori di lavoro – RCO n., emessa da, Agenzia di, scadenza

c) polizza assicurativa infortuni n., emessa da, Agenzia di, scadenza

Art. 9 – Obblighi del concessionario relativi al personale

Il Concessionario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti CCNL e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. Il Concessionario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Tutto il personale adibito al servizio di Centro estivo dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'affidataria. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Inoltre devono essere ottemperati tutti gli obblighi relativi al personale impiegato, previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 10 – Fatturazione e pagamento

Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato speciale, la fatturazione dei corrispettivi relativi al servizio viene effettuata con un meccanismo di acconto e saldo secondo le scadenze previste dal prospetto riepilogativo di dettaglio del capitolato.

Per il pagamento del corrispettivo, il concessionario dovrà emettere fattura elettronica (ex D.M. 55/2013) con le seguenti indicazioni:

- il riferimento al codice CIG: **9730936E68**
- il riferimento alla determinazione di impegno di spesa:
- il Codice Univoco dell'ufficio a cui la fattura è destinata (MKSYKI) e la sua denominazione: Comune di Misano Adriatico

La trasmissione della fattura nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al D.M. 55/2013 è da intendersi a pena di irricevibilità della stessa e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Il corrispettivo è soggetto ad IVA all'aliquota prevista dalla legge. Ogni onere fiscale, eccetto l'IVA, è a carico dell'Appaltatore. Nella fatturazione sarà applicata la normativa contabile, prevista dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 23.12.2014 "SPLIT PAYMENT"

L'Ente procederà al pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante in via definitiva la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 *bis* della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già forniti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati dichiarati, l'Impresa si impegna a darne comunicazione al Comune di Misano Adriatico entro 7 giorni.

Si allega sotto la lettera "....." la comunicazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/08/2010 n. 136, ove sono elencati i conti correnti dedicati e i soggetti delegati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo per conto del concessionario.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario e postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 12 – Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

L'impresa concessionaria in qualità di gestore degli interventi/attività/servizi oggetto del presente contratto e dunque, in qualità di Datore di lavoro, è tenuta al rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché normative collegate.

La concessionaria si fa carico di adottare tutte le procedure tecniche, pratiche ed organizzative volte a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. L'affidataria provvede pertanto a tutti gli adempimenti di informazione, formazione, dotazione di dispositivi di protezione individuale, e tutte le altre incombenze prescritte dalla normativa vigente in tema di sicurezza nei loro confronti. Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza. L'Affidataria deve dunque porre in essere nei confronti del proprio personale, ivi compresi i volontari, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La ditta concessionaria dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta che la stessa ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro necessari e propedeutici all'avvio del servizio e comunica in forma scritta, prima dell'avvio:

- nominativo del Datore di lavoro;
- nominativo del Responsabile della sicurezza;
- nominativo del Rappresentante dei lavoratori;
- nominativo del Medico competente;
- formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- dotazioni di protezione individuali
- altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

Art. 13 – Penalità

L'impresa è soggetta alle penali di cui all'art. 25 del Capitolato speciale

E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese.

Art. 14 – Risoluzione

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune di Misano potrà risolvere di diritto il presente contratto ex art. 1456 c.c. mediante semplice dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- la perdita in capo al concessionario dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento della concessione; a tale fine il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Misano Adriatico qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- casi di grave negligenza da parte del personale impiegato nel servizio, accertati dal Responsabile Unico del procedimento
- inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- mancata osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;
- impiego di operatori – anche uno solo – che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*";
- inosservanza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- stato di inosservanza della società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso.

La risoluzione consentirà all'Amministrazione comunale l'incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio o parte di esso ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d'urgenza, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente per iscritto, tramite PEC. Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Verrà inoltre esercitato il recesso in caso di sopraggiunta interdittiva antimafia a carico del concessionario ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011

Al contratto che il Comune stipulerà con la Ditta affidataria si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.

Art. 15 – Subappalto

E' vietato il subappalto delle prestazioni a carattere gestionale-educativo in quanto trattasi dell'oggetto principale dell'affidamento (vedi art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

(nel caso di richiesta di subappalto in fase di gara)

E' ammesso il subappalto, limitatamente a..... così come da indicazione effettuata dal Concessionario in sede di gara.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 16 - Condizione risolutiva D.L. 95/2012

Il Comune di Misano Adriatico può esercitare diritto di recesso nell'ipotesi in cui i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23.12.1999 n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della Legge 23.12.1999 n. 488

Art. 17 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione

Il controllo sull'esecuzione dell'affidamento in concessione è affidato al Direttore dell'esecuzione del contratto, nella persona del Responsabile del settore Pubblica Istruzione.

In particolare, il Responsabile dell'esecuzione provvede:

- alla tenuta della contabilità del contratto e alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l'accertamento dell'esatta consistenza ai fini della liquidazione del contributo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell'impegno di spesa previsto per il contratto. I pagamenti sono disposti nei termini indicati nel presente capitolato;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati e in particolare attività di controllo indirizzate a valutare:
 - ➔ la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro del concessionario;
 - ➔ l'adozione dell'ordine di sospensione dell'esecuzione nei casi previsti dal regolamento
 - ➔ l'autorizzazione al concessionario ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione.

L'Amministrazione Comunale tramite il Direttore dell'Esecuzione o proprio delegato ha accesso al servizio in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente capitolato.

Il controllo è inerente alla supervisione del servizio e consiste nella verifica delle attività svolte, delle prestazioni erogate dagli operatori, del livello qualitativo delle stesse e del grado di soddisfazione dei bambini iscritti ai servizi e dei loro genitori. Tale verifica può riguardare specificamente l'idoneità, l'adeguatezza e la condotta del personale impiegato dalla ditta aggiudicataria. Resta fermo quanto previsto in merito alla sostituzione del personale.

L'Amministrazione comunale si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, l'effettivo svolgimento delle attività proposte e la concreta realizzazione del tipo di servizio previsto dal progetto presentato in sede di gara. In caso di ingiustificata realizzazione di un programma di attività diverso, per contenuti educativi e varietà delle proposte, rispetto al progetto offerto in sede di gara, l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere il rispetto degli accordi contrattuali e lo svolgimento di tutte le concordate attività, salva l'adozione di idonee misure volte a tutelare l'efficienza-qualità del servizio e gli interessi dell'Amministrazione stessa.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire dati, *reports* e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'Amministrazione comunale potrà convocare il Responsabile della ditta concessionaria presso la sede del settore comunale competente.

Art. 18 – Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, il concessionario ha costituito una garanzia definitiva stilata secondo gli schemi approvati con D.M. 16 settembre 2022, n. 193, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 14.12.2022) di importo pari ad **euro** = (Euro /=), pari al dieci per cento dell'importo complessivo del contratto, polizza _____ n. _____ rilasciata in data _____ da _____, Agenzia di _____ e conservata agli atti dell'ufficio.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa della Stazione appaltante per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione con facoltà da parte della Stazione Appaltante di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte della Stazione appaltante, l'Impresa concessionaria deve provvedere al reintegro entro 15 giorni naturali e consecutivi.

Art. 19 – Codice di comportamento

Il concessionario si obbliga, nell'esecuzione del presente contratto, al rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con DPR n. 62/2013, nonché del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Misano Adriatico con delibera di Giunta n. 179 del 19.12.2013

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 20 - Patto di integrità

Il concessionario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione

amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti. Come da *Patto di Integrità* sottoscritto dal concessionario in sede di partecipazione alla gara.

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16/09/2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservazione costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 22 – Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso il Comune di Misano Adriatico.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Art. 23 – Certificato di verifica di conformità delle prestazioni

Il RUP dirige e controlla i livelli di qualità esecutiva delle prestazioni oggetto del presente contratto, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, se nominato.

Il RUP, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni contrattuali, certifica che l'oggetto del presente contratto è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità deve essere emesso non oltre 6 mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume veste definitiva decorsi due anni dalla sua emissione e si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia emesso entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine di due anni. (art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016).

Art. 24 – Controversie

Tutte le controversie relative al presente contratto che non possono essere composte in via amministrativa o extragiudiziale, ai sensi degli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria.

Art. 25 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico del concessionario, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione comunale.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

La registrazione avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3bis del D.Lgs. n. 463/1997 e gli obblighi fiscali saranno assolti con il versamento "F 24 enti pubblici" (F24EP).

Art. 26 – Dichiarazione anti-pantouflage

Il concessionario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro

subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a dipendenti del Comune di Misano Adriatico il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'appaltatore stesso per conto della stazione appaltante.

Art. 27 – Variazione degli assetti societari

Ai sensi della nuova normativa antimafia (art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.), il concessionario è obbligato a comunicare ogni eventuale variazione degli assetti societari, in particolare, trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informativa antimafia, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica dell'assetto societario o gestionale della ditta concessionaria, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifica relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85 dello stesso Decreto.

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

1. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune di Misano Adriatico per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.

Art. 29 – Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme del Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1. lett. s) del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD)
L'Amministrazione Comunale
Ditta concessionaria
Il Segretario generale

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli:

- ART. 6 – Obblighi del concessionario
- ART. 8 – Responsabilità e assicurazione contro i danni
- ART. 9 – Obblighi del concessionario relativi al personale
- ART. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 13 – Penalità
- ART. 14 – Risoluzione
- ART. 16 – Condizione risolutiva D.L. 95/2012
- ART. 21 - Divieto di cessione del contratto
- ART. 25 – Spese contrattuali
- ART. 26 - Dichiarazione anti-pantouflage
- ART. 27 – Variazione degli assetti societari

(luogo e data) _____
(firma concessionario) _____